

**Decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, se il creditore non attiva la mediazione il decreto è revocato (Sezioni Unite n. 19596 del 18/09/2020);**

**Sintesi:** Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. E' questo il principio di diritto affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596.**

Con l'

**ordinanza interlocutoria 18741/2019**

la Terza Sezione della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione della questione di massima di particolare importanza relativa all'

**individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**